Decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 118). - Disciplina delle attività di giuoco. (1) (2)

(1) Ratificato con l. 22 aprile 1953, n. 342.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2002, la posta unitaria di gioco dei concorsi pronostici è determinata in 0,50 euro per colonna e la giocata minima è pari a due colonne, ai sensi dell'art. 12, d.l. 28 dicembre 2001, n. 452.

Articolo 1

L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato (1).

(1) Vedi anche l'art. 6, l. 23 dicembre 1993, n. 559.

Articolo 2

L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo sono affidate al Ministero delle finanze il quale può effettuarne la gestione o direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità. In questo secondo caso, la misura dell'aggio spettante ai gestori e le altre modalità della gestione saranno stabilite in speciali convenzioni, da stipularsi secondo le norme del regolamento previsto dall'art. 5.

Articolo 3

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei precedenti articoli, devono affluire ad un apposito capitolo di entrata del Ministero delle finanze.

Articolo 4

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Articolo 5

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del presente decreto.

Articolo 6

[È riservato rispettivamente al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti predetti.

La disposizione del comma precedente non si applica a quelle attività che il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso si osservano le disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attività che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.

Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le attività da essi svolte a norma del primo comma, a corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16 % di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze indicato nell'art. 3 (1).

Nulla è innovato circa l'applicazione degli altri tributi attualmente in vigore (2)] (3).

(1) Vedi, ora, la l. 8 giugno 1962, n. 587 ed il d.m. 31 luglio 1962.

(2) Vedi anche l'ultimo comma dell'art. 10, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

(3) La tassa di cui al presente articolo ha assunto la denominazione di «imposta unica» ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero (art. 1, d.lg. 23 dicembre 1998, n. 504).

Articolo 7

Fino al 30 giugno 1948 il Comitato olimpico nazionale italiano può continuare ad esercitare, direttamente o per mezzo di società o ditta ad esso collegata, il concorso pronostico connesso al campionato italiano di calcio.

Per l'esercizio di tale attività è dovuta una tassa di lotteria pari al 12% di tutti gli introiti lordi, a decorrere dal 14 settembre 1949.

Articolo 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.